

NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71

Gazzetta Ufficiale n. 165 del 31 maggio 2024

VOLONTARI

Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività **svolte anche nel proprio comune di residenza**, nel **limite complessivo di 400 euro mensili**, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ADEMPIMENTI RIMBORSO FORFETTARIO VOLONTARI

Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, **gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo**. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50 -ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. **Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8 -bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.».**

ALTRE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71

• DIPENDENTE PUBBLICI

- Per rapporti di lavoro sportivo, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per importi pari o inferiori ad euro 5.000,00, è sufficiente la comunicazione al proprio Ente datore di lavoro.
- Per le somme erogate ai dipendenti pubblici, relative a rapporti di lavoro sportivo, le comunicazioni per l'avvenuto pagamento, sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

• ABROGAZIONI

- È abrogato l'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a).